

UMANESIMO PENALE E ABOLIZIONISMO.
«NON È DUNQUE LA PENA DI MORTE UN DIRITTO»

Dario Ippolito¹
Philippe Audegean²

INTRODUZIONE

«Il rifiuto della pena di morte è un fondamento dell'identità europea»³. Nei discorsi sul patrimonio comune dell'Europa il tema è ricorrente. Se condividiamo l'orgoglio di questa rivendicazione di civiltà giuridica, dobbiamo allora riconoscere – e valorizzare la consapevolezza – che ogni identità culturale è mutevole: giacché è storia e nient'altro che storia. Nell'Europa del diritto, l'abolizione della pena di morte è una conquista recente: potremmo dire, tardo novecentesca. Relativamente recente, del resto, è anche il movimento d'opinione che ha contrastato, prima sul piano culturale, poi su quello politico, le certezze, i valori e i timori sottesi al «diritto patibolare»⁴ e alla sua millenaria fenomenologia.

L'abolizionismo è un'eredità dell'Illuminismo: nasce con l'umanesimo penale di Cesare Beccaria⁵. È vero che, già in precedenza, alcuni autori avevano contestato la pena di morte, squalificandola come inefficace ed eccessiva⁶; tuttavia, le loro argomentazioni

¹ Professor de Filosofia do Direito - Departamento de Jurisprudência Universidade Roma Tre. Pós-Doutor em História pela Escola de Estudos Históricos da Universidade de San Marino.

² Sorbonne Université.

³ T. DAVIS, *Le refus de la peine de mort est un fondement de l'identité européenne*, in *Journée mondiale contre la peine de mort*, 10 octobre 2007, Évreux 2008, p. 99. L'autore, Terry Davis, è stato Segretario generale del Consiglio d'Europa dal settembre 2004 all'agosto 2009.

⁴ C. CATTANEO, *Della pena di morte nella futura legislazione italiana*, in «Il Politecnico», 1960, XLIV, p. 169.

⁵ Cfr. Ph. AUDEGEAN, *Violenza e giustizia. Beccaria e la questione penale*, trad. di D. Ippolito, Bologna 2023.

⁶ La «preistoria» dell'abolizionismo attende ancora di essere indagata e ricostruita. Almeno quattro autori britannici svilupparono argomenti contro la pena capitale già nel XVII secolo. Il primo è Gerrard WINSTANLEY, *The New Law of Righteousnes*, 1649, il quale però ritrattò la sua tesi tre anni dopo in *The Law of Freedom*: si veda R. ZALLER, *The Debate on Capital Punishment During the English Revolution*, in «American Journal of Legal History», 31/II, 1987, pp. 141-142; M. ROGERS, *Gerrard Winstanley on Crime and Punishment*, in «The Sixteenth Century Journal», vol. 27/3, 1996, pp. 735-747. Il secondo è Th. SHERIDAN, *A Discourse on the Rise and Power of Parliaments*, 1678. Anch'egli, tuttavia, sembra ritrattare la sua affermazione nella prefazione a una seconda edizione pubblicata tra la fine del 1678 e l'inizio del 1679: si veda P. GARNSEY, W. PREST, *Thomas Sheridan against the Death Penalty*, in «Rivista storica italiana», vol. 135/2, pp. 445-471. Il terzo è l'anonimo autore di *Solon Secundus*, 1695. Il quarto è J. BELLERS, *Essays About the Poor, Manufactures, Trade, Plantations, & Immorality*, 1699. Su altri autori dello stesso periodo (William Petty, Charles Davenant, Roger Coke, Roger North, Matthew Hale), si veda S. REUNGOAT, *La peine de mort dans la pensée économique anglaise, 1660-1720*, in L. DELIA, F. HOARAU (a cura di), *La peine de mort*, fascicolo monografico di «Corpus. Revue de philosophie», 62, 2012, pp. 37-

erano rimaste isolate (e pressoché infeconde) all'interno di opere, i cui scopi e i cui bersagli polemici non concernevano direttamente il sistema penale. La storia politica dell'abolizionismo inizia solo nella seconda metà del XVIII secolo.

È il «miracoloso libretto *Dei delitti e delle pene*»⁷, pubblicato a Livorno nel 1764, a segnare il discrimine tra il prima e il poi, trasformando un'istituzione solidamente radicata nel consenso sociale in una controversa questione civile⁸. Certo, il campo dell'abolizionismo, al tempo di Beccaria, resta quasi deserto⁹. Tuttavia, la circolazione internazionale del suo fiammeggiante pamphlet (subito tradotto in francese e commentato da Voltaire¹⁰) impose il tema della pena capitale al centro di un intenso dibattito sulle modalità di esercizio del potere di punire. Un dibattito culturale gravido di effetti sul terreno del diritto positivo: nel 1786, Pietro Leopoldo di Toscana decise di abolire «la pena di morte, come non necessaria per il fine propostosi dalla società nella punizione dei rei»¹¹.

Nell'Europa dei Lumi, dunque, le inveterate ragioni del «pensiero patibolare»¹² iniziano a perdere la loro incrollabile evidenza. Ma quali cambiamenti culturali hanno permesso di incrinare e scuotere lo schiacciante dominio di quelle ragioni? Una risposta a questa domanda può essere rintracciata nel discorso seminale di Beccaria: paradigmatico nella sua eresia. L'analisi sviluppata nelle pagine che seguono prende in considerazione, dapprima, la *pars destruens* di quel discorso, cioè la critica delle dottrine di giustificazione della pena capitale (§ 1); poi, la *pars construens*, cioè le ragioni che

52. Si potrebbe forse parlare di un «momento britannico» dell'abolizionismo, antecedente allo sviluppo del dibattito filosofico sulla pena di morte.

⁷ Così si esprime Piero Calamandrei in un discorso pronunciato alla Camera dei Deputati il 27 ottobre 1948. Cfr. P. GONNELLA, D. IPPOLITO (a cura di), *Bisogna aver visto. Il carcere nella riflessione degli antifascisti*, Roma 2019, p. 206.

⁸ Prima di Beccaria, tra il 1760 e il 1761, Giuseppe Pelli aveva sviluppato un originale discorso contro la pena di morte, in un saggio rimasto incompiuto e inedito: cfr. G. PELLI, *Contro la pena di morte*, a cura di Ph. Audegean, Padova 2014. Ci fu dunque, all'alba della battaglia filosofico-politica contro la pena di morte, un «momento italiano» dell'abolizionismo. Sull'importanza della letteratura utopica dell'Illuminismo anteriore alla pubblicazione dei *Delitti*, si veda Ph. AUDEGEAN, *Avant Beccaria. Utopie et peine de mort au XVIII^e siècle*, in «Revue Droit & Littérature», n. 4, 2020, pp. 363-370.

⁹ Cfr. M.A. CATTANEO, *Morale e politica nel dibattito dell'Illuminismo*, Casale Monferrato 1983, pp. 105-133; D. IPPOLITO, *Diritti e poteri. Indagini sull'illuminismo penale*, Roma 2012, pp. 77-94; L. DELIA, *Droit et philosophie à la lumière de l'Encyclopédie*, Oxford 2015, pp. 181-199.

¹⁰ Ch. CAVE, *Voltaire lecteur de Beccaria. Le Commentaire sur le livre «Des délits et des peines»*, in Ph. AUDEGEAN et al. (a cura di), *Le bonheur du plus grand nombre. Beccaria et les Lumières*, Lyon 2017, pp. 257-270.

¹¹ Della legge leopoldina, datata 30 novembre 1786, ha curato un'edizione critica D. ZULIANI, *La riforma penale di Pietro Leopoldo*, Milano 1995.

¹² L. FERRAJOLI, *Il fondamento filosofico del rifiuto della pena capitale* (2002), in ID., *Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale*, a cura di D. Ippolito, S. Spina, Napoli 2016, p. 196.

fondano la decisione abolizionista (§§ 2-3). La conclusione del saggio (§ 4) è una postilla concernente un vecchio e tenace equivoco interpretativo.

1. La spada della giustizia

Con la forza della critica (alimentata da un'eccezionale autonomia intellettuale), Beccaria abbatte, uno a uno, i contrafforti ideologici del patibolo¹³. Innanzitutto, infirma l'autorità della tradizione: che avvalora come giusto ciò che ha superato la prova del tempo ed eleva la consuetudine a espressione di un'immanente razionalità. La lunga durata di un'istituzione non è forse la prova della sua bontà? La diffusione universale di una prassi disciplinare non ne dimostra la necessità? Il *consensus gentium* non è il riflesso della ragione attraverso cui Dio (*sive natura*) parla a tutti gli esseri umani? Contro questa *forma mentis*, Beccaria solleva le armi affilate della sua dialettica: «Se mi si opponesse l'esempio di quasi tutt'i secoli e di quasi tutte le nazioni, che hanno data pena di morte ad alcuni delitti, io risponderò che egli si annienta in faccia alla verità, contro della quale non vi ha prescrizione; che la storia degli uomini ci dà l'idea di un immenso pelago di errori, fra i quali poche e confuse, e a grandi intervalli distanti, verità soprannuotano. Gli umani sacrificj furon comuni a quasi tutte le nazioni, e chi oserà scusargli?»¹⁴.

Della dogmatica dello *ius gladi*, Beccaria respinge anche l'associazione tra severità punitiva ed efficacia dissuasiva, sottesa alla logica della pena esemplare. Se il vigore deterrente delle sanzioni è proporzionale alla loro durezza, infliggere la morte come pena è una necessità. Cosa accadrebbe senza il freno della paura che lo spettro del boia incute nei potenziali delinquenti? La criminalità dilagherebbe. La vita dei cittadini sarebbe ancora più esposta al pericolo della violenza che attraversa la società. Minacciare di giustiziare chi compie azioni proibite, uccidere per punire, è dunque il solo modo per proteggere adeguatamente la sicurezza individuale.

Contro questo ragionamento utilitaristico, Beccaria non adduce alcun argomento «deontologico», imperniato sui diritti naturali o sulla «dignità umana»: alla grammatica

¹³ Vedi D. IPPOLITO, *Beccaria e la pena di morte. I presupposti culturali dell'abolizionismo*, relazione al seminario *Illuminismi. Attualità e limiti dell'età dei Lumi*: <https://www.youtube.com/watch?v=j2CrF07fINE&t=4862s> [Milano, Casa della cultura, 16 febbraio 2016]; e ID., *El humanismo penal entre pasado y futuro*, en «Jueces para la democracia. Informaciones y debates», 2025, 113, pp. 91-101.

¹⁴ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene. Des délits et des peines*, testo italiano a cura di G. Francioni, traduzione francese, introduzione e note a cura di Ph. Audegean, Lyon 2009, § XXVIII, p. 238. L'edizione citata sarà d'ora in poi abbreviata in *DP*.

del discorso securitario, non oppone norme superiori al calcolo utilitaristico, ma fatti che modificano i risultati di questo calcolo.

Innanzitutto, è infondata la tesi secondo cui quanto più è severa la punizione, tanto più forte è il suo effetto deterrente: le punizioni più utili non sono quelle più crudeli. Il ragionamento degli apologeti dei supplizi trae una conclusione falsa da una premessa vera. Infatti, se è vero che lo scopo delle pene è la prevenzione dei delitti attraverso la dissuasione, se è vero che in assenza di leggi penali la società rischierebbe di precipitare nel caos¹⁵, da ciò non segue che quanto più la pena è efferata, tanto maggiore è la riduzione della criminalità¹⁶. È un errore logico dedurre una relazione quantitativa tra variabili indipendenti (ci sarà meno violenza se le pene sono più severe) da una relazione qualitativa tra una condizione e la sua conseguenza (ci sarebbe più violenza se non ci fossero pene).

Beccaria, però, non si limita a mettere in dubbio l'utilità della violenza repressiva: arriva a denunciarne la nocività. Più violento è il potere sovrano, più violenta è la società governata da quel potere: «I paesi e i tempi dei più atroci supplicj furon sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni, poichè il medesimo spirito di ferocia che guidava la mano del legislatore, reggeva quella del parricida e del sicario»¹⁷. Versando il sangue dei cittadini, lo Stato dà un esempio di crudeltà istituzionalizzata, il cui effetto è criminogeno, poichè alimenta la violenza sociale.

Difendendo le ragioni della moderazione penale, Montesquieu aveva già sviluppato alcuni di questi argomenti. Tuttavia, il convincimento secondo cui «la pena di morte [...] svolge un'indispensabile funzione deterrente»¹⁸ resta fermo e intatto nella sua riflessione.

¹⁵ La prima proposizione è una tesi fondamentale nella riflessione di Beccaria: si veda in particolare *DP*, § XII, p. 178; sulla seconda, si veda *ibidem*, § I, p. 146.

¹⁶ Cfr. MONTESQUIEU, *Lo Spirito delle leggi*, in ID., *Tutte le opere*, a cura di D. Felice, Milano 2014, VI, 12, vol. 1, p. 94: «L'esperienza ha insegnato che, nei paesi ove le pene sono miti, l'animo del cittadino ne è colpito come lo è altrove da quelle gravi [...]. Si esamini la causa di tutti i rilassamenti e si vedrà che essa deriva dall'impunità dei delitti, e non certo dalla moderazione delle pene». Beccaria rafforza la componente prescrittiva di questo argomento, svolgendone le implicazioni pragmatiche: se dall'impunità dei delitti e non dalla moderazione dei castighi deriva la moltiplicazione degli atti criminali, allora «non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse» (*DP*, § XXVII, p. 224) a rinsaldare la pubblica sicurezza, inducendo all'osservanza delle leggi. L'obiettivo della prevenzione generale, pertanto, non si consegue inasprendo l'afflittività delle sanzioni, bensì incrementando l'effettività delle norme sanzionatorie: ovvero, aumentando l'efficienza della giustizia penale. Cfr. D. IPPOLITO, *Lo spirito del garantismo. Montesquieu e il potere di punire* [2016], pref. di N. Urbinati, Roma 2021, pp. 92-93.

¹⁷ *DP*, § XXVII, pp. 224-226. Cfr. MONTESQUIEU, *Lo Spirito delle leggi*, cit., VI, 13, vol. I, p. 1097: «Anime dappertutto sgomento e rese più atroci, non hanno potuto essere rette che da un'atrocità ancora maggiore».

¹⁸ D.W. CARRITHERS, *Montesquieu and the Liberal Philosophy of Jurisprudence*, in ID., M.A. MOSHER, P.A. RAHE (a cura di), *Montesquieu's Science of Politics. Essays on The Spirit of Laws*, Lanham/Boulder/New York/Oxford 2001, p. 316. Cfr. D. IPPOLITO, *Giusnaturalismo e pena di morte nell'Esprit des Lois*, in «Beccaria. Revue d'histoire du droit de punir», 2016, 2, pp. 118-139.

Beccaria, scartando dalla via del maestro, giunge a un altro approdo: contro l'evidenza apparente, il senso comune, l'opinione dei giuristi e l'autorità dei filosofi, egli contesta l'estremo castigo anche nella sua attitudine a produrre sicurezza¹⁹.

Ovviamente, per negare il diritto sovrano di punire togliendo la vita, non basta invalidare la logica del terrorismo penale. È ben possibile ammettere l'inutilità della pena capitale come dispositivo securitario, continuando tuttavia a sostenerne la legittimità nel caso di delitti particolarmente gravi, come l'omicidio volontario. Gli autori di questi reati non «meritano» forse di essere puniti con la morte, a prescindere da qualsiasi considerazione utilitaristica? Per sviluppare il discorso abolizionista, è necessario confutare anche questo argomento retributivistico.

Si tratta di un argomento antico, addirittura arcaico: la sua forza persuasiva è radicata nelle nostre intuizioni morali da tempo immemorabile. La sua inesausta vitalità si esprime in forme molteplici. Nella cultura filosofica, Immanuel Kant, proprio attraverso la critica della dottrina beccariana, gli ha conferito una patente di nobiltà. Secondo la prospettiva retributivistica, si punisce non per correggere o dissuadere, ma perché è giusto che colui che ha commesso un male subisca un male: possibilmente, il medesimo male²⁰. Pertanto, gli assassini meritano di essere uccisi²¹.

Contro questa tradizionale giustificazione della pena, Beccaria sottolinea che la violenza può trovare giustificazione solo nella sua necessità. Dal momento che la funzione principale dello Stato è quella di pacificare le relazioni sociali, solo l'obiettivo della prevenzione della violenza rende ammissibile il suo ricorso alla violenza²². Ecco perché l'obiettivo delle punizioni legali non può essere l'inflizione di una sofferenza a chi si è macchiato di una colpa. Punire serve a prevenire mali futuri, non a ricambiare il

¹⁹ Cfr. D. IPPOLITO, *Lo spirito del garantismo*, cit., p. 104.

²⁰ Cfr. U. GROZIO, *Le droit de la guerre et de la paix* (1625), a cura di D. Alland, S. Goyard-Fabre, trad. di P. Pradier-Fodéré, Paris 1999, libro II, cap. XX, § 1, p. 449: «Tra le cose che la natura stessa dichiara lecite e perfettamente giuste c'è che colui che ha fatto il male debba subire il male. Questa è una legge molto antica [...]. Come aveva già notato Platone, nessuno, né dio né uomo, ha mai affermato che chi commette un'ingiustizia non debba essere punito per questo».

²¹ Cfr. MONTESQUIEU, *Lo Spirito delle leggi*, cit., I, 1, p. 909: «un essere intelligente, il quale abbia fatto del male a un altro essere intelligente, merita di ricevere il medesimo male»; XII, 4, p. 1287: «È una specie di legge del taglione, in base alla quale la società rifiuta la sicurezza a un cittadino che ne ha privato o ha inteso privarne un altro. Questa pena è tratta dalla natura della cosa, attinta dalla ragione e dalle fonti del bene e del male. Un cittadino merita la morte quando ha violato la sicurezza al punto di aver tolto la vita, o tentato di toglierla».

²² Cfr. DP, § XII, p. 178; § XXVIII, p. 236.

male con il male: «il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile»²³.

Combattendo i dogmi del retributivismo penale, Beccaria oppone la razionalità utilitaristica delle pene inflitte *ne peccetur* all'insensatezza della volontà di punire *quia peccatur est*²⁴: «Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate?»²⁵. Liquidata la concezione retributivistica della pena, il discorso filosofico rovescia gli idoli del giusnaturalismo. La giustizia punitiva è ripensata come artificio politico: come il prodotto di decisioni di cui gli esseri umani portano tutta intera la responsabilità²⁶. Negare l'esistenza di qualsiasi rapporto naturale tra delitto e castigo significa affermare il carattere sostanzialmente convenzionale dell'ordinamento penale. E significa anche ripudiare una delle principali giustificazioni della pena di morte. Infatti, se le punizioni hanno un ruolo puramente preventivo, se la loro legittimità dipende unicamente dalla loro efficacia deterrente, allora la giustizia – istituzione umana e mondana – può rinunciare ai cruenti servigi del boia.

La delegittimazione della pena capitale passa anche per il rigetto di un vecchio e tralatizio argomento, canonizzato – nella sua formulazione analogica – da Tommaso d'Aquino nella *Summa Theologica*: «Se la salute del corpo umano lo esige, è lodevole e salutare ricorrere all'amputazione di un membro putrido e cancrenoso. Ora, ciascun individuo sta a tutta la comunità come una parte sta al tutto. Quindi, se un uomo costituisce un pericolo per la società, è cosa lodevole e salutare sopprimerlo, per la conservazione del bene comune»²⁷. La pena di morte è lo strumento chirurgico che salva

²³ *Ibidem*, § XII, p. 178. Contrariamente a un'opinione diffusa tra gli storici delle dottrine penalistiche, Beccaria è uno dei rari autori dell'Illuminismo a contestare il modello retributivista, che al contrario veniva utilizzato da vari riformatori, sulla scia di Montesquieu, per criticare la severità delle pene: cfr. D. IPPOLITO, *La philosophie pénale des Lumières entre utilitarisme et rétributivisme*, in L. DELIA, G. RADICA (a cura di), *Penser la peine à l'âge des Lumières*, fascicolo monografico di *Lumières*, n. 20, 2012, pp. 21-34. Beccaria percepì, prima di Kant, la reciproca incompatibilità tra retributivismo e utilitarismo; ma, mentre il filosofo italiano fa del principio di utilità il baricentro del sistema punitivo, il filosofo tedesco fa del principio retributivo la giustificazione ultima dell'ordine penale: cfr. P. COSTA, «*Un sentiment d'humanité affecté*»: *Kant critique de Beccaria*, in Ph. AUDEGEAN, L. DELIA (a cura di), *Le Moment Beccaria. Naissance du droit pénal moderne (1764-1810)*, Liverpool 2018, pp. 65-89.

²⁴ Le formule latine sono di Seneca (*De ira*, I, 19 e II, 31), che invoca l'autorità di Platone (*Protagora*, 324b e *Leggi*, 934b). Cfr. D. IPPOLITO, *Cosa punire? Scopi e limiti delle proibizioni penali nella filosofia di Beccaria*, in «Diritto & questioni pubbliche», 2022, 2, pp. 95-109.

²⁵ *DP*, § XII, p. 178.

²⁶ Cfr. D. IPPOLITO, «*Pour qu'une peine ne soit pas une violence...*»: *formes et modalités des sanctions pénales dans la philosophie des Lumières*, in Ph. AUDEGEAN, L. DELIA (a cura di), *Le Moment Beccaria*, cit., pp. 188-189.

²⁷ T. d'AQUINO, *Summa theologiae*, a cura di A. Raulin, A.-M. Roguet, II, 2, Q. 64, a. 2, vol. III, Paris 1985, p. 425. Sul legame tra organicismo politico e legittimazione della pena di morte, si veda N. BOBBIO, *Il dibattito attuale sulla pena di morte*, in ID., *L'età dei diritti*, Torino 1990, pp. 208-209.

il corpo politico; è, nella concisa similitudine di Montesquieu, «come il rimedio della società malata»²⁸. Ancora una volta Beccaria è altrove: negando ogni concessione alla retorica organicistica, rifonda il discorso giuridico su un'assiologia rigorosamente individualistica²⁹.

Inoltre, per estromettere lo *ius necandi* dal perimetro della sovranità, Beccaria deve sottrarre il discorso penale alla logica mortifera della guerra, che fornisce alla pena capitale una duplice giustificazione: a) per difendersi dai nemici è lecito uccidere i nemici: e il criminale è un nemico della società; b) chi aggredisce l'ordine della convivenza umana si rende indegno della convivenza umana: va dunque abbattuto come una bestia feroce.

Giustificazioni di questo tipo godono di ampio credito nella tradizione filosofica. Grozio, ad esempio, introduce la sua definizione del concetto di pena nell'ambito di una riflessione sulla guerra, mirando a dimostrare che è legittimo dichiarare guerra a uno Stato per punirlo in ragione di un atto illecito³⁰. Ma se la guerra può essere una punizione, ogni punizione non è già una guerra? Hobbes sembra rifiutare questa equivalenza distinguendo fermamente la pena dall'atto di ostilità. Poiché il sovrano ha il diritto di punire solo in virtù del suo diritto di imporre leggi, può punire solo in nome delle leggi che lui stesso ha promulgato: qualsiasi atto violento che fuoriesca da questo perimetro non è una pena, ma un atto di ostilità, in altre parole un atto di guerra³¹.

Samuel Pufendorf, tuttavia, ha buon gioco nel rimarcare che, rapportando il diritto punitivo del sovrano allo *ius in omnia* (il diritto naturale illimitato di ogni individuo di fare tutto ciò che ritiene necessario per la propria conservazione), Hobbes naturalizza il potere punitivo riducendolo al diritto di preservarsi e difendersi³². Contro questa riduzione, il giurista sassone fornisce una nuova giustificazione del diritto di punire, che non ricorre al parallelo con il diritto di guerra³³. Anche in questo caso, però, possiamo

²⁸ MONTESQUIEU, *Lo Spirito delle leggi*, cit., XII, 4, p. 1287.

²⁹ Cfr. D. IPPOLITO, *La società degli individui. Beccaria filosofo contrattualista*, in «Diritto & questioni pubbliche», 2022, 1, pp. 103-117.

³⁰ Cfr. U. GROZIO, *Le Droit de la guerre et de la paix*, cit., libro II, cap. XX, pp. 447-507; G. van Nifterik, *Grotius and the origin of the ruler's right to punish*, in H.W. BLOM (a cura di), *Property, Piracy and Punishment. Hugo Grotius on War and Booty in «De iure praedae»*. *Concepts and Contexts*, Leyde 2009, pp. 396-415.

³¹ Cfr. Th. HOBBS, *Leviatano* (1651), Milano 2011, cap. 28, pp. 329-339.

³² Cfr. S. PUFENDORF, *De iure naturae et gentium*, a cura di F. Böhling, Berlin 1998, libro VIII, cap. III, § 1, vol. 2, p. 760; D. HÜNING, *Hobbes on the Right to Punish*, in P. SPRINGBORG (a cura di), *The Cambridge Companion to Hobbes' Leviathan*, Cambridge 2007, pp. 217-240.

³³ Cfr. V. FIORILLO, «*Salus populi suprema lex esto*»: il potere punitivo come «*officium regis*» nel *giusnaturalismo* di Samuel Pufendorf, in ID. (a cura di), *Samuel Pufendorf filosofo del diritto e della*

notare la riproposizione del nesso concettuale tra la pena e la guerra. Pufendorf, infatti, ammette due modalità di esercizio del potere sovrano di vita e di morte: la prima, «indiretta», mira alla difesa dello Stato, mentre la seconda, «diretta», riguarda la punizione dei reati. In quest'ottica, il potere di vita e di morte non deriva dal diritto penale: al contrario, è il diritto penale che discende da quel potere, a sua volta derivato dal diritto di difendersi³⁴.

Da parte sua, John Locke, deducendo il diritto sovrano di punire dal potere di sanzionare le infrazioni della legge naturale – un potere che gli individui possiedono prima di unirsi in società –, sembra stabilire una netta distinzione tra la violazione del diritto di natura, che trasforma l'essere umano in una bestia selvaggia e autorizza chiunque a sopprimerlo³⁵, e le infrazioni della legge civile, che comportano pene rigorosamente definite dalle stesse norme proibitive violate³⁶. Anche in questo caso, tuttavia, il confine tra il criminale e il nemico rimane poroso, come si rileva dallo stretto legame che, nel contesto delle istituzioni politiche, associa il potere di punire a quello di fare la guerra e la pace. Lo «Stato acquista il potere di decidere quale punizione compete alle varie trasgressioni che si verificano fra i membri di quella società e che di punizione si ritengono degne (e questo è il potere di fare le leggi); e, inoltre, anche il potere di punire ogni offesa arrecata a uno dei suoi membri da chi non vi appartenga (e questo è il potere di guerra e di pace); e tutto ciò a salvaguardia della proprietà di tutti i membri di quella società, nei limiti del possibile»³⁷.

Beccaria rifiuta con nettezza i parallelismi istituiti da tutte queste dottrine di giustificazione. Fondato sul patto sociale, che pone fine alla guerra di tutti contro tutti, il diritto penale è una forma di regolazione pacifica dei conflitti: come tale, non può giustificare l'eliminazione fisica dell'autore del reato.

politica, Napoli 1996, p. 147: «Per Pufendorf, il criminale, persino il reo di alto tradimento, non può mai essere convertito in *hostis*, in nemico pubblico».

³⁴ Cfr. S. PUFENDORF, *De iure naturae et gentium*, cit., VIII, 2 («De potestate summi imperii in vitam civium ex occasione defendendae civitatis») e 3 («De potestate summi imperii in vitam ac bona civium ex causa delicti»), pp. 364-414; cfr. G. SILVESTRINI, *Fra diritto di guerra e potere di punire: il «diritto di vita e di morte» nel Contratto sociale*, in «Rivista di storia della filosofia», 1, 2015, pp. 125-141.

³⁵ J. LOCKE, *Trattato sul governo*, a cura di L. Formigari, Roma 1997, I, 11, p. 10.

³⁶ Cfr. *ibidem*, VII, 87, pp. 62-63.

³⁷ *Ibidem*, § 88, p. 63. Cfr. A.J. SIMMONS, *The Right to Punish*, in ID., *The Lockean Theory of Rights*, Princeton 1992, pp. 121-166.

2. I fondamenti dell'abolizionismo

Scardinata la retorica della giustizia della spada, frantumati i suoi *topoi* rocciosi, Beccaria può valorizzare le ragioni dell'abolizionismo³⁸. Il suo approccio si basa su una nuova definizione del diritto penale e della pena. Nella dottrina d'antico regime, la pena era concepita come uno strumento per combattere il disordine sociale. Arma del potere sovrano, serviva a ristabilire l'ordine contro i malfattori, gli inosservanti e i ribelli. Da tale concezione deriva la stretta complementarità tra il diritto di punire e il diritto di fare la guerra e la pace: due profili del potere di ricorrere all'uso della forza, fuori e dentro la *civitas*. Come il sovrano difende la pace territoriale dalle aggressioni esterne, così difende la pace civile dalle aggressioni interne. In questa prospettiva, il diritto penale è concepito come la guerra dello Stato contro il crimine e contro il male, contro la devianza e la violenza.

La rivoluzione penale dell'Illuminismo consiste nel rovesciamento di questa prospettiva. Nella filosofia di Montesquieu, il diritto penale è ripensato in funzione della libertà del cittadino (non più come strumento di dominio a disposizione del sovrano). La pena è un mezzo di protezione contro la violenza privata e pubblica che minaccia i diritti individuali. Non è né la manifestazione eclatante di un potere che riafferma la propria autorità, né l'arma brandita nella guerra alla devianza sociale: è un dispositivo giuridico finalizzato a garantire la libertà e la sicurezza degli individui. Montesquieu giunge a questa concezione muovendo dall'assunto che la libertà politica «consiste nella sicurezza, o almeno nell'opinione che si ha della propria sicurezza»³⁹. Ora, la sicurezza individuale dipende in particolare dalle leggi che riguardano la vita, l'integrità e la libertà personale. Ciò che più la minaccia è il dominio arbitrario di un potere dispotico e feroce. Così, la disciplina penale delle proibizioni, delle sanzioni e dei giudizi può essere tanto una sorgente di pericoli quanto una sfera di garanzie della libertà individuale: «È dunque dalla bontà delle leggi penali che dipende principalmente la libertà del cittadino»⁴⁰.

Da queste nuove premesse concettuali – che non conducono Montesquieu alla conclusione abolizionista – Beccaria deduce l'illegittimità della pena di morte. In che

³⁸ Cfr. D. IPPOLITO, *Antinomie filosofiche e paradigmi di giustizia. Facchinei censore di Beccaria*, in «Beccaria. Revue d'histoire du droit de punir», 2023, VII, pp. 39-58.

³⁹ MONTESQUIEU, *Lo Spirito delle leggi*, cit., XII, 2, vol. I, p. 1279.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 1280. Sul concetto di libertà in Montesquieu e Beccaria cfr. Ph. AUDEGEAN, *Violenza e giustizia*, cit., pp. 46-51, 156-162; D. IPPOLITO, *Lo spirito del garantismo*, cit., pp. 19-30; *The Legal Artifice of Liberty: On Beccaria's Philosophy*, in «Criminal Law and Philosophy», 2023: <https://doi.org/10.1007/s11572-023-09686-4>

modo? Innanzitutto, va notato che sviluppa l'impostazione montesquieuiana alla luce di una tradizione filosofica differente. Nei *Delitti*, infatti, gli scopi e i limiti del potere punitivo sono ancorati al paradigma teorico del contratto sociale. In questa prospettiva, il sistema penale si presenta come il prodotto esclusivo delle volontà dei consociati: i reati, le procedure e le sanzioni penali non possono essere giustificati da alcun interesse collettivo superiore o da alcuna esigenza morale o religiosa, ma solo dall'utilità individuale e dalla libertà personale.

In questo nuovo orizzonte teorico, la pena capitale si profila come una sanzione incommensurabile rispetto a tutte le altre: nessuna punizione, per quanto severa, può essere paragonata alla perdita della vita. Secondo Beccaria, dare la morte al colpevole di un crimine è un atto così diverso dalle altre reazioni punitive che, a ben guardare, sfugge completamente alla logica penale: non è, in senso stretto, una pena. Si possono perdere legalmente tutti i diritti civili – se si è condannati alla schiavitù temporanea o perpetua – ma non si può perdere legalmente la vita stessa: il diritto di uccidere è del tutto estraneo alle prerogative punitive del sovrano. «Pena» di morte? Dovremmo piuttosto parlare di «pubblico assassinio»...⁴¹

Beccaria sostiene che il diritto sulla vita non può essere incluso tra i diritti ceduti al sovrano in base al contratto penale: ovvero, non può derivare dalle clausole del contratto sociale relative al diritto penale⁴². La pena di morte è ingiusta, perché contraddice i principi giuridici su cui è fondata la società. La sanzione penale è una violenza istituzionalizzata funzionale a ridurre la violenza sociale. Ma poiché la violenza inflitta al condannato non può essere il fine della pena, il cui unico scopo è la riduzione della violenza, qualsiasi pena presuppone un impegno implicito da parte del sovrano a infliggere la minor sofferenza possibile. Se la funzione della pena è certamente quella di dissuadere, essa non può eccedere il livello di afflizione necessario per adempiere a questa funzione. Deve sprigionare la sua forza deterrente, infliggendo al condannato la minor sofferenza possibile: «In generale il peso della pena e la conseguenza di un delitto dev'essere la più efficace per gli altri e la meno dura che sia possibile per chi la soffre; perché non si può chiamare legittima società quella dove non sia principio infallibile che gli uomini si sian voluti assoggettare ai minori mali possibili»⁴³. Questi «minori mali»

⁴¹ DP, § XXVIII, p. 236. L'efficacissima formula entusiasmò Voltaire (cfr. E. GROFFIER, *Criez et qu'on crie! Voltaire et la justice pénale*, Laval 2011).

⁴² M. PORRET, *Beccaria* [2003], Bologna 2013, pp. 41-45.

⁴³ DP, § XIX, p. 206.

non possono quindi includere la morte, poiché la morte è la massima violenza possibile inflitta a una persona. Il contratto penale non avrebbe più senso, semplicemente non sarebbe più applicabile, se la morte facesse parte dell'arsenale penale del sovrano. Che senso potrebbe avere il principio di economia penale logicamente implicito nel contratto se il diritto di uccidere fosse concesso al sovrano?⁴⁴

Nello sviluppare questo argomento, Beccaria raccoglie un'eredità di Hobbes, mettendola a frutto nella perorazione abolizionista. Se la pena di morte contraddice l'essenza del patto sociale, è perché la legge stessa, tutta la legge, è giustificata dalla tutela della vita: è «precisamente questo – ha scritto Luigi Ferrajoli – il fondamento filosofico più solido e inconfutabile del rifiuto della pena di morte: l'argomento contrattualistico della tutela della vita la quale, proprio perché è la sola giustificazione dell'intero artificio giuridico, non può essere contraddetta dalla giustificazione, quale che sia, della pena di morte. [...] il fondamento del rifiuto della pena di morte si identifica con il fondamento e la ragion d'essere del diritto medesimo, secondo il paradigma hobbesiano quale fu formulato alle origini della civiltà giuridica moderna. Giacché è proprio la tutela della vita, secondo Hobbes, la ragione sociale dell'artificio statale, ossia del patto di convivenza»⁴⁵.

3. Guerra e pace

È possibile valutare la svolta di Beccaria confrontando la sua teoria abolizionista con la definizione di *sovranità* proposta da Locke all'inizio del suo *Secondo trattato sul governo*: «Definisco il potere politico come il diritto di formulare leggi che contemplino la pena di morte e, di conseguenza, tutte le pene minori»⁴⁶. Il diritto di vita e di morte è qui esplicitamente presentato come un attributo essenziale della sovranità, nella misura in cui accompagna necessariamente il diritto di fare leggi che la definisce e la costituisce. Tutto il diritto penale, fino alle pene più lievi, deriva da questo diritto primario e fondamentale. Il diritto di uccidere non si deduce dal diritto di punire; al contrario, è il diritto di punire che si deduce dal diritto di uccidere. Questo orizzonte teorico invalida a

⁴⁴ Cfr. G. FRANCONI, *Beccaria filosofo utilitarista*, in AA.VV., *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Milano/Roma/Bari 1990, pp. 69-87; Ph. AUDEGEAN, *Cesare Beccaria, filosofo europeo*, trad. di B. Carnevali, Roma 2014, pp. 118-131; P. COSTA, *Beccaria e la filosofia della pena*, in R. DAVIS, P. TINCANI (a cura di), *Un fortunato libriccino. L'attualità di Beccaria*, Milano 2014, pp. 33-50.

⁴⁵ L. FERRAJOLI, *Il fondamento del rifiuto della pena capitale*, cit., p. 200.

⁴⁶ J. LOCKE, *Il secondo trattato sul governo*, cit., I, 3, p. 4.

priori la questione, sollevata più tardi da Rousseau⁴⁷, dell'estensione del diritto di punire: se, cioè, esso comprenda il diritto di vita e di morte. Tale questione non ha senso quando il sovrano è definito essenzialmente come il detentore del potere di vita e di morte sui suoi sudditi. La pena di morte non è solo la fonte del diritto di punire, ma sembra addirittura essere la verità della pena: più esattamente, della sovranità medesima⁴⁸.

Nel *Contratto sociale*, Rousseau ripropone e rinnova la questione dell'inclusione dello *ius necandi* nello *ius puniendi*, difendendo a sua volta la legittimità della pena capitale. Beccaria procede in totale autonomia. Alla luce del nuovo concetto di pena ereditato da Montesquieu, il diritto di vita e di morte appare non solo sproporzionato, ma anche contraddittorio con l'essenza del diritto penale. Uccidendo chi viola l'ordine legale, lo Stato agisce fuori dall'ordine legale (che è perimetrato dal contratto sociale). Ciò significa che la pena di morte non è un atto di esercizio del potere legittimo di punire i criminali. Che cos'è allora? La risposta di Beccaria è perentoria: è «una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere»⁴⁹.

Simmetrica e opposta era stata la risposta di Rousseau : «[o]gni malfattore che lede il diritto sociale diviene coi suoi misfatti un ribelle e un traditore della patria, cessa di esserne membro violando le sue leggi, e addirittura le fa la guerra. Allora la conservazione dello Stato diventa incompatibile con la sua, bisogna che uno dei due perisca, e quando si fa morire il colpevole lo si mette a morte meno come cittadino che come nemico»⁵⁰.

Se il riferimento alla guerra è presente in entrambi i testi, la sua funzione argomentativa è antitetica. La parola *guerra*, nel capitolo XXVIII dei *Delitti*, compare in opposizione alla parola *diritto*: la pena di morte «non è [...] un *diritto* [...] ma è una guerra»⁵¹: così Beccaria nega la giuridicità dell'omicidio di Stato. Al contrario, Rousseau evoca la guerra proprio per affermare la piena legittimità della pena capitale. Dopo averla giustificata *ex contractu*, infatti, ne ribadisce il fondamento giuridico sotto un altro profilo: quello dello *ius belli*, che gli permette di accreditare la pena di morte come «un diritto» del vincitore sul vinto.

⁴⁷ J.-J. ROUSSEAU, *Del contratto sociale o Principi del diritto politico*, in ID., *Scritti politici*, a cura di M. Garin, Roma/Bari 1994, vol. 2, II, 5, p. 109: «Ci si chiede come mai i privati, non avendo diritto di disporre della propria vita, possano trasmettere al Sovrano questo stesso diritto che non hanno».

⁴⁸ Sulle giustificazioni della pena di morte nella tradizione contrattualistica, si veda P. COSTA, *Lo ius vitae ac necis alla prova: Cesare Beccaria e la tradizione contrattualistica*, in «Quaderni fiorentini», 44, 2015, pp. 817-895.

⁴⁹ Cfr. DP, § XXVIII, p. 228.

⁵⁰ J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., II, 5, p. 110.

⁵¹ DP, § XXVIII, p. 228 (il corsivo è nel testo).

Su questo sfondo, una seconda differenza macroscopica balza agli occhi. Nel *Contratto sociale* ad essere qualificata come «guerra» è la violazione della legge: il crimine. Nei *Delitti*, invece, la prospettiva è completamente ribaltata: è la pena di morte a figurare come «guerra». Così, laddove per Rousseau è il «malfattore» che muove guerra alla «patria», per Beccaria è la «nazione» a fare guerra al «cittadino». Le conseguenze di questa divergenza non possono sfuggire: concepita la pena capitale come guerra della nazione, Beccaria può domandarsi se esistano circostanze in cui la «distruzione» di un cittadino sia, per così dire, una guerra giusta, circoscrivendo a questi soli casi la sua eventuale ammissibilità politica. Per contro, nell'ottica di Rousseau, essendo la guerra del malfattore una guerra ingiusta per definizione (in quanto guerra d'aggressione), la reazione bellica da parte dell'aggredito è sempre giustificata.

Così, mentre con l'associazione pena capitale-guerra Beccaria segna il fine e il confine del potere di punire nella tutela della vita umana e nella sua intangibilità, attraverso l'associazione rousseauiana delitto-guerra la sfera del diritto penale si apre alla logica dello *ius in bello* e la morte del criminale diventa – in linea di principio – una pena giuridicamente ammissibile per qualunque crimine⁵².

4. L'equivoco delle eccezioni

Resta un nodo da sciogliere. Come guerra della società verso un cittadino, la pena di morte trova sostegno nel discorso di Beccaria? Tra i lettori dei *Delitti* non sono mancati coloro che hanno risposto affermativamente a questo interrogativo. Quello di Beccaria sarebbe un «abolizionismo relativo», che ammette l'esistenza di due «eccezioni» giustificative del ricorso all'estremo castigo. Più di trent'anni fa, in un saggio magistrale, Gianni Francioni ha mostrato l'inconsistenza di questa tesi interpretativa⁵³. Tuttavia, la sorprendente persistenza di essa richiede una puntualizzazione conclusiva. Breve: perché basta orientarsi nel tessuto dell'argomentazione per evitare conclusioni frettolose ed equivoci grossolani.

Rileggiamo, dunque, il capoverso da cui l'abolizionismo di Beccaria uscirebbe ridimensionato e attenuato: «La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni e tal

⁵² Cfr. D. IPPOLITO, *Contratto sociale e pena capitale. Beccaria vs. Rousseau*, in «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», 2014, 4, pp. 589-620.

⁵³ Cfr. G. FRANCONI, *Beccaria filosofo utilitarista*, cit. Lo studioso è tornato di recente sul problema, con argomenti ancora più raffinati: cfr. ID., «*Ius*» e «*potestas*». *Beccaria e la pena di morte*, in «Beccaria. Revue d'histoire du droit de punir», 2016, 2, pp. 13-49.

potenza che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di qualche cittadino divien dunque necessaria quando la nazione recupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell'anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo per la quale i voti della nazione siano riuniti, ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza e dalla opinione, forse più efficace della forza medesima, dove il comando non è che presso il vero sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non veggo necessità alcuna di distruggere un cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo per cui può credersi giusta e necessaria la pena di morte»⁵⁴.

Nell'enunciato composto che chiude il brano, Beccaria osserva che l'uso della pena di morte sarebbe giustificabile se non vi fossero altri mezzi per dissuadere i potenziali delinquenti. Ma si tratta di una questione aperta, non dell'affermazione di una tesi: la formulazione ipotetica e l'impersonale «può credersi» lo rivelano chiaramente. La presunta «seconda eccezione» è il banale fraintendimento in cui inciampa chi oblitera lo sviluppo del ragionamento. L'ipotesi suggerita da Beccaria, infatti, altro non è che un espediente retorico funzionale a introdurre l'ampio, articolato discorso che si snoda nei successivi tredici capoversi (sui sedici dell'intero capitolo): tutti convergenti nella dimostrazione che quell'ipotesi è smentita dai fatti e dalla ragione. Di una seconda eccezione, dunque, non c'è neppure l'ombra. Ma cosa dire della prima?

Anche in questo caso, bisogna esaminare il testo con attenzione. A rendere «necessaria» la «morte di qualche cittadino» non è un *genere di delitti* (grave o atroce al punto da giustificare la sospensione delle regole comuni), ma un *genere di situazioni politiche*: quelle caratterizzate dall'anarchia e dalla violenza⁵⁵. La situazione delineata da Beccaria è quella di una guerra civile. Ed è lecito, in guerra, uccidere i nemici. Ma le ragioni che impongono la necessità di uccidere i nemici sono del tutto estranee a quelle che, nel contesto pacifico di uno Stato di diritto, informano la giustizia penale. Durante «il tranquillo regno delle leggi», non si dà *mai* «necessità alcuna di distruggere un cittadino».

⁵⁴ DP, § XXVIII, p. 230.

⁵⁵ Cfr. Ph. AUDEGEAN, commento a C. BECCARIA, *Des délits et des peines*, a cura di Ph. Audegean, Paris 2014, pp. 130-131; D. IPPOLITO, *Filosofia e diritto penale in Cesare Beccaria. Intervista a Philippe Audegean*, in «Politeia. Rivista di etica e scelte pubbliche», n. 116, 2014, pp. 53-61.

È dunque con radicale nettezza che Beccaria avvia una delle battaglie fondanti dell'umanesimo penale. La pena di morte è pienamente delegittimata: estromessa dall'ambito dell'ordine giuridico. Attiene alla guerra, non alla giustizia. Insomma, con la logica del contratto sociale, la questione è decisa: chiusa in una manciata di righe, fondate sul solido impianto teorico edificato nei capitoli precedenti. Successivamente, a partire dal terzo capoverso del capitolo XXVIII, Beccaria non riapre la questione della legittimità della pena di morte; si chiede soltanto se la si possa ritenere utile e necessaria. Per interpretare correttamente la sua risposta è sufficiente tener conto di un dato testuale (evidente e inequivoco). Un'illuminante dichiarazione programmatica annuncia l'obiettivo dell'autore: «se dimostrerò non essere la morte né utile, né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità»⁵⁶.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

AQUINO, Tommaso d'. *Summa theologiae*, a cura di A. Raulin, A.-M. Roguet, II, 2, Q. 64, a. 2, vol. III, Paris 1985, p. 425.

AUDEGEAN, Philippe. *Avant Beccaria. Utopie et peine de mort au XVIIIe siècle*, in «Revue Droit & Littérature», n. 4, 2020, pp. 363-370.

AUDEGEAN, Philippe. *Cesare Beccaria, filosofo europeo*, trad. di B. Carnevali, Roma 2014, pp. 118-131.

AUDEGEAN, Philippe. *Violenza e giustizia. Beccaria e la questione penale*, trad. di D. Ippolito, Bologna 2023.

BECCARIA, Cesare. *Dei delitti e delle pene. Des délits et des peines*, testo italiano a cura di G. Francioni, traduzione francese, introduzione e note a cura di Ph. Audegean, Lyon 2009.

BECCARIA, Cesare. *Des délits et des peines*, a cura di Ph. Audegean, Paris 2014.

BELLERS, John. *Essays About the Poor, Manufactures, Trade, Plantations, & Immorality*, 1699.

BOBBIO, Norberto. *Il dibattito attuale sulla pena di morte*, in ID., *L'età dei diritti*, Torino 1990, pp. 208-209.

CARRITHERS, D.W. *Montesquieu and the Liberal Philosophy of Jurisprudence*, in ID., M.A. MOSHER, P.A. RAHE (a cura di), *Montesquieu's Science of Politics. Essays on The Spirit of Laws*, Lanham/Boulder/New York/Oxford 2001, p. 316.

CATTANEO, Carlo. *Della pena di morte nella futura legislazione italiana*, in «Il Politecnico», 1960, XLIV, p. 169.

⁵⁶ DP, § XXVIII, p. 228.

- CATTANEO, M.A. *Morale e politica nel dibattito dell'Illuminismo*, Casale Monferrato 1983, pp. 105-133.
- CAVE, Ch. *Voltaire lecteur de Beccaria. Le Commentaire sur le livre «Des délits et des peines»*, in Ph. AUDEGEAN et al. (a cura di), *Le bonheur du plus grand nombre. Beccaria et les Lumières*, Lyon 2017, pp. 257-270.
- COSTA, Pietro. «Un sentiment d'humanité affecté»: Kant critique de Beccaria, in Ph. AUDEGEAN, L. DELIA (a cura di), *Le Moment Beccaria. Naissance du droit pénal moderne (1764-1810)*, Liverpool 2018, pp. 65-89.
- COSTA, Pietro. Beccaria e la filosofia della pena, in R. DAVIS, P. TINCANI (a cura di), *Un fortunato libriccino. L'attualità di Beccaria*, Milano 2014, pp. 33-50.
- COSTA, Pietro. *Lo ius vitae ac necis alla prova: Cesare Beccaria e la tradizione contrattualistica*, in «Quaderni fiorentini», 44, 2015, pp. 817-895.
- DAVIS, Terry. *Le refus de la peine de mort est un fondement de l'identité européenne*, in *Journée mondiale contre la peine de mort*, 10 octobre 2007, Évreux 2008, p. 99.
- DELIA, Luigi. *Droit et philosophie à la lumière de l'Encyclopédie*, Oxford 2015, pp. 181-199.
- FERRAJOLI, Luigi. Il fondamento filosofico del rifiuto della pena capitale (2002), in ID., *Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale*, a cura di D. Ippolito, S. Spina, Napoli 2016, p. 196-200.
- FIORILLO, V. «Salus populi suprema lex esto»: il potere punitivo come «officium regis» nel giusnaturalismo di Samuel Pufendorf, in ID. (a cura di), *Samuel Pufendorf filosofo del diritto e della politica*, Napoli 1996, p. 147.
- FRANCIONI, Gianni. «Ius» e «potestas». Beccaria e la pena di morte, in «Beccaria. Revue d'histoire du droit de punir», 2016, 2, pp. 13-49.
- FRANCIONI, Gianni. Beccaria filosofo utilitarista, in AA.VV., *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Milano/Roma/Bari 1990, pp. 69-87.
- GARNSEY, P.; PREST, W. Thomas Sheridan against the Death Penalty, in «Rivista storica italiana», vol. 135/2, pp. 445-471.
- GONNELLA, P.; IPPOLITO, D. (a cura di). *Bisogna aver visto. Il carcere nella riflessione degli antifascisti*, Roma 2019, p. 206.
- GROFFIER, E. *Criez et qu'on crie! Voltaire et la justice pénale*, Laval 2011.
- GROZIO, Ugo. *Le droit de la guerre et de la paix (1625)*, a cura di D. Alland, S. Goyard-Fabre, trad. di P. Pradier-Fodéré, Paris 1999, libro II, cap. XX.
- HOBBS, Thomas. *Leviatano (1651)*, Milano 2011, cap. 28, pp. 329-339.
- HÜNING, D. Hobbes on the Right to Punish, in P. SPRINGBORG (a cura di), *The Cambridge Companion to Hobbes' Leviathan*, Cambridge 2007, pp. 217-240.
- IPPOLITO, Dario. «Pour qu'une peine ne soit pas une violence...»: formes et modalités des sanctions pénales dans la philosophie des Lumières, in Ph. AUDEGEAN, L. DELIA (a cura di), *Le Moment Beccaria*, Liverpool 2018, pp. 188-189.
- IPPOLITO, Dario. Antinomie filosofiche e paradigmi di giustizia. Facchinei censore di Beccaria, in «Beccaria. Revue d'histoire du droit de punir», 2023, VII, pp. 39-58.

- IPPOLITO, Dario. Beccaria e la pena di morte. I presupposti culturali dell'abolizionismo, relazione al seminario Illuminismi. Attualità e limiti dell'età dei Lumi [Milano, Casa della cultura, 16 febbraio 2016].
- IPPOLITO, Dario. Contratto sociale e pena capitale. Beccaria vs. Rousseau, in «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», 2014, 4, pp. 589-620.
- IPPOLITO, Dario. Cosa punire? Scopi e limiti delle proibizioni penali nella filosofia di Beccaria, in «Diritto & questioni pubbliche», 2022, 2, pp. 95-109.
- IPPOLITO, Dario. Diritti e poteri. Indagini sull'illuminismo penale, Roma 2012, pp. 77-94.
- IPPOLITO, Dario. El humanismo penal entre pasado y futuro, en «Jueces para la democracia. Informaciones y debates», 2025, 113, pp. 91-101.
- IPPOLITO, Dario. Filosofia e diritto penale in Cesare Beccaria. Intervista a Philippe Audegean, in «Politeia. Rivista di etica e scelte pubbliche», n. 116, 2014, pp. 53-61.
- IPPOLITO, Dario. Giusnaturalismo e pena di morte nell'Esprit des Lois, in «Beccaria. Revue d'histoire du droit de punir», 2016, 2, pp. 118-139.
- IPPOLITO, Dario. La philosophie pénale des Lumières entre utilitarisme et rétributivisme, in L. DELIA, G. RADICA (a cura di), Penser la peine à l'âge des Lumières, fascicolo monografico di Lumières, n. 20, 2012, pp. 21-34.
- IPPOLITO, Dario. La società degli individui. Beccaria filosofo contrattualista, in «Diritto & questioni pubbliche», 2022, 1, pp. 103-117.
- IPPOLITO, Dario. Lo spirito del garantismo. Montesquieu e il potere di punire [2016], pref. di N. Urbinati, Roma 2021.
- IPPOLITO, Dario. The Legal Artifice of Liberty: On Beccaria's Philosophy, in «Criminal Law and Philosophy», 2023.
- LOCKE, John. Il secondo trattato sul governo (Trattato sul governo), a cura di L. Formigari, Roma 1997.
- MONTESQUIEU. Lo Spirito delle leggi, in ID., Tutte le opere, a cura di D. Felice, Milano 2014, VI, 12, vol. 1.
- NIFTERIK, G. van. Grotius and the origin of the ruler's right to punish, in H.W. BLOM (a cura di), Property, Piracy and Punishment. Hugo Grotius on War and Booty in «De iure praedae». Concepts and Contexts, Leyde 2009, pp. 396-415.
- PELLI, Giuseppe. Contro la pena di morte, a cura di Ph. Audegean, Padova 2014.
- PLATONE. Protagora (324b) e Leggi (934b). (Citato indirettamente).
- PORRET, M. Beccaria [2003], Bologna 2013, pp. 41-45.
- PUFENDORF, Samuel. De iure naturae et gentium, a cura di F. Böhling, Berlin 1998, libro VIII.
- REUNGOAT, S. La peine de mort dans la pensée économique anglaise, 1660-1720, in L. DELIA, F. HOARAU (a cura di), La peine de mort, fascicolo monografico di «Corpus. Revue de philosophie», 62, 2012, pp. 37-52.
- ROGERS, M. Gerrard Winstanley on Crime and Punishment, in «The Sixteenth Century Journal», vol. 27/3, 1996, pp. 735-747.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Del contratto sociale o Principi del diritto politico, in ID., Scritti politici, a cura di M. Garin, Roma/Bari 1994, vol. 2, II, 5.

SENECA. De ira, I, 19 e II, 31. (Citado indirettamente).

SHERIDAN, Thomas. A Discourse on the Rise and Power of Parliaments, 1678.

SILVESTRINI, G. Fra diritto di guerra e potere di punire: il «diritto di vita e di morte» nel Contratto sociale, in «Rivista di storia della filosofia», 1, 2015, pp. 125-141.

SIMMONS, A.J. The Right to Punish, in ID., The Lockean Theory of Rights, Princeton 1992, pp. 121-166.

WINSTANLEY, Gerrard. The Law of Freedom, 1652.

WINSTANLEY, Gerrard. The New Law of Righteousnes, 1649.

ZALLER, R. The Debate on Capital Punishment During the English Revolution, in «American Journal of Legal History», 31/II, 1987, pp. 141-142.

ZULIANI, D. La riforma penale di Pietro Leopoldo, Milano 1995.